

**R.G.  
CRON.**



## **TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO**

Il Giudice del Lavoro

Visti gli artt. 669 bis e ss. 700, 414 c.p.c.;

valutate le esigenze del ruolo d'udienza, con riferimento alla natura della controversia;

### **FISSA**

Per la discussione della sola istanza ex art. 700 c.p.c. l'udienza all'8.1.2020, ore 9.00, stanza 430, quarto piano, Palazzo di Giustizia, con termine al ricorrente per la notifica alla controparte dell'istanza e del decreto fino al 15.12.2019,

### **ASSEGNA**

Alla parte convenuta termine per costituirsi in relazione all'istanza cautelare fino all'udienza;

### **FISSA**

L'udienza ex art. 420 c.p.c. al 25.2.2020, ore 9.00, stanza 430, quarto piano, Palazzo di Giustizia, cui le parti sono tenute a comparire personalmente, per l'espletamento del tentativo di conciliazione;

### **AVVERTE**

Il convenuto che, per non incorrere nelle decadenze di legge, egli ha l'onere di costituirsi in giudizio almeno 10 giorni prima dell'udienza ex art. 420 c.p.c. come sopra fissata, mediante deposito di memoria difensiva, contenente tutti gli elementi di fatto e di diritto indicati dagli artt. 415 e 416 c.p.c.;

### **MANDA**

al ricorrente per la notifica a controparte del ricorso e del presente decreto entro il termine di 10 giorni da oggi;

### **AUTORIZZA**

allo stato la notifica ai soli controinteressati mediante pubblicazione nel sito del MIUR, come richiesto nel ricorso, per ragioni di celerità connesse alla trattazione della domanda cautelare, riservandosi di disporre all'esito di tale udienza la notifica ex art. 150 c.p.c. per la trattazione del merito

Como, 3.12.2019

Il Giudice del Lavoro  
Dott.ssa B.Cao

